



COMUNE DI CASELETTE Provincia di Torino

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale affida in concessione la gestione dei seguenti impianti sportivi di proprietà comunale: Campo sportivo con annessi spogliatoi, tribune, campo bocce, campo allenamento.

ART. 2 – USO DEGLI IMPIANTI

Gli impianti sportivi sono destinati all'uso di tutti gli Enti, Associazioni, Gruppi sportivi del Comune.

Possono usufruire gratuitamente delle strutture nei giorni feriali le scuole pubbliche del territorio caselettese purché autorizzate dall'Amministrazione Comunale e dalla concessionaria.

E' consentito l'uso della struttura sportiva da parte di privati previa autorizzazione della concessionaria e/o dell'Amministrazione Comunale in relazione alla disciplina praticabile.

Le quote a carico della società o privati che intendano usufruire delle strutture saranno determinate dalla concessionaria.

ART. 3 – MANIFESTAZIONI PARTICOLARI

Non sono consentite manifestazioni diverse da quelle sportive, se non previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o direttamente organizzate da quest'ultima.

Quest'ultima, comunque, si riserva il diritto di consentire, negli impianti sportivi, lo svolgimento di altre manifestazioni, sportive e non, che comunque non compromettano il regolare svolgimento dell'attività agonistica programmata dalla concessionaria.

In questo caso, ogni tipo di responsabilità derivante dall'attività programmata, graverà sull'Amministrazione Comunale.

In ogni caso non potranno essere utilizzati, per motivi di sicurezza, in presenza di pubblico, contemporaneamente il campo principale e quello di allenamento.

ART. 4 – RESPONSABILITA'

Ad esclusione di quanto disposto dall'art. 8, ciascuno degli utilizzatori dell'impianto è personalmente responsabile verso il Comune e/o verso la concessionaria per ogni danno derivante all'impianto sportivo.

La concessionaria solleva l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone o cose che dovessero avvenire all'interno della struttura sportiva durante le varie attività che verranno organizzate ad esclusione di quanto stabilito all'articolo 3 per le attività autorizzate o direttamente organizzate dal Comune stesso.

ART. 5 – OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

La concessionaria ha l'obbligo di osservare esattamente le leggi ed i regolamenti vigenti, con particolare riguardo a quelle in materia di pubblici spettacoli.

ART. 6 – GARANZIE

La concessionaria è tenuta a consegnare al cedente copia di polizza assicurativa, con massimale idoneo, che copra i rischi derivanti da danni che venissero causati a terzi, o a cose di terzi nel corso di tutte le manifestazioni ed attività ammesse all'interno della struttura sportiva.

In ogni caso il Comune assicura gli impianti in oggetto della presente convenzione, in quanto appartenenti al patrimonio comunale, contro danni derivanti da furto, incendio, atti vandalici non imputabili alla concessionaria e ad ogni altra calamità.

ART. 7 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha durata **fino al 30/06/2015**. Essa è rinnovabile con formale provvedimento dell'Amministrazione, sentito il parere della concessionaria.

E' escluso ogni rinnovo tacito. Alla sua scadenza la concessione sarà tacitamente prorogata per un massimo di 3 mesi, sino alla stipula della nuova concessione.

Non è consentito in nessun caso la cessione, anche parziale, ad altri della presente convenzione.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono esclusivamente a carico del Comune di Caselette gli oneri concernenti, la fornitura d'acqua potabile compresa quella necessaria per l'innaffiatura dei terreni di gioco, alla fornitura di gas ed energia elettrica e le spese per la raccolta dei rifiuti inerenti il complesso sportivo.

E' altresì a carico del Comune la gestione e la manutenzione della centrale termica.

L'erogazione dell'acqua per innaffiare può non essere assicurata in caso di siccità, a totale discrezione della Società Acque Potabili, concessionaria del servizio.

La straordinaria manutenzione s'intende a carico del Comune. Inoltre sarà a carico del Comune qualunque opera si rendesse necessaria per adeguare l'impianto sportivo alle norme vigenti per assicurarne il corretto utilizzo.

La quota di spesa massima a carico dell'Amministrazione Comunale per le voci sopracitate è di Euro 13.000,00 annui.

Nel caso in cui, nel mese di settembre 2011 ad inizio attività sportive, il numero delle squadre sia diverso da quello attuale, l'importo suindicato sarà conseguentemente rideterminato.

ART. 9 – ONERI A CARICO DELLA CONCESSIONARIA

La concessionaria si impegna a gestire e a mantenere in costante stato di efficienza e di decoro il complesso sportivo oggetto della convenzione e alla manutenzione ordinaria che questo ne comporta (taglio manto erboso, mantenimento degli arredi, docce, servizi, spogliatoi) ed a riconsegnare dopo scadenza del termine di convenzione l'intera struttura nello stato in cui si trovava al momento della stipula di tale contratto.

Per manutenzione ordinaria si intende:

- Il taglio dei manti erbosi, in modo da garantire un'altezza massima dell'erba di cm. 10;
- Il mantenimento in efficienza degli impianti tecnici (riscaldamento, illuminazione, idrico, ecc..) delle costruzioni e degli spogliatoi;
- Il mantenimento dello stato di qualità delle serrature interne ed esterne;
- Il mantenimento degli arredi nei servizi, docce, spogliatoi e negli altri locali;
- Il mantenimento degli infissi interni ed esterni degli spogliatoi.

e si intendono esclusi quei lavori per le cui caratteristiche l'Amministrazione Comunale deciderà discrezionalmente di accollarsi le relative spese (compresa la fornitura del materiale per la semina annuale).

Inoltre la concessionaria si impegna ad effettuare controlli severi sui consumi generali di acqua, gas ed energia elettrica a fronte dell'art. 8 sopra descritto.

L'eventuale personale di servizio deve intendersi alle dipendenze della concessionaria e non può vantare alcun diritto nei confronti del Comune.

ART. 10 – CONSEGNA DEGLI IMPIANTI

La consegna e la riconsegna degli impianti e delle relative attrezzature viene fatta al momento della firma della presente convenzione, ed viene confermato l'inventario e lo stato di consistenza dell'impianto.

ART. 11 – SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

La concessionaria potrà gestire, per tutta la durata della convenzione, direttamente o tramite un circolo, aperto agli utilizzatori dell'impianto sportivo, un bar, previa le autorizzazione di legge necessarie. Nel qual caso i proventi utili saranno totalmente incamerati e riutilizzati dalla stessa per favorire lo sviluppo delle attività sportive.

Non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Il Sindaco, con propria ordinanza, può temporaneamente ed eccezionalmente estendere il divieto alle bevande con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.

Ogni eventuale responsabilità derivante da tale esercizio sarà esclusivamente a carico della concessionaria e non potrà in nessun caso essere addebitata al Comune.

ART. 12 – VIGILANZA

L'Amministrazione concedente ha la facoltà di accertare periodicamente, a mezzo di proprio personale, lo stato di manutenzione e conservazione degli impianti e di adottare i provvedimenti ritenuti più opportuni qualora dovesse riscontrare trascurata o cattiva conservazione di uno qualsiasi degli impianti, il Comune invita il concessionario a provvedere, con diffida, in caso di inadempienza, all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle relative spese.

ART. 13 – PUBBLICITA' ALL'INTERNO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

I rapporti pubblicitari all'interno degli impianti sportivi sono gestiti direttamente dal concessionario. Questi rimane responsabile della installazione dei pannelli pubblicitari e degli eventuali danni causati a persone o cose.

I rapporti fiscali che ne derivano sono a carico del concessionario.

ART. 14 – DECADENZA DELLA CONCESSIONE

La decadenza della concessione può essere disposta nei seguenti casi:

- se il concessionario cede in tutto o in parte la concessione a terzi;
- se il concessionario si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla legge e dal presente capitolato;
- se il concessionario, nel dar seguito agli obblighi di cui al presente capitolato, dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere lo svolgimento del servizio;
- se si verifichi lo scioglimento della società concessionaria.

ART. 15 – DOMICILIO – RESPONSABILITA' – CONTROVERSIE

Per tutti gli effetti di legge e di contratto, il concessionario assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la sede del Comune.

Le eventuali controversie verranno disciplinate secondo le norme vigenti che regolano tale contratto.

ART. 16 – RICONSEGNA DELLE STRUTTURE

Al termine della gestione il Tecnico Comunale procederà ad una ricognizione dello stato di consistenza e di conservazione rispetto alla situazione esistente al tempo della consegna del complesso sportivo, verificando che il concessionario restituisca la struttura con i relativi impianti ed accessori nel medesimo stato in cui li ha ricevuti, come da verbale di consegna, fatta salva la normale usura derivante dal corretto utilizzo.

Eventuali danni documentati imputabili alla concessionaria verranno a quest'ultima addebitati.

ART. 17 – SPESE

Le spese contrattuali sono a carico del concessionario in particolare le parti stabiliscono di assoggettare la presente convenzione a registrazione solo in caso d'uso.

Caselette, li _____

Il Sindaco

Il Presidente dell'Associazione U.S.D. Caselette
